Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 237

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 20 settembre 1971 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Derivati, società italiana per azioni, in Palermo: Obbligazioni 5,50 %, emissione 1963, sorteggiate il 12 agosto 1971. — **C.I.S. - Credito Industriale Sardo - Ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni 5,50 % 1962-77 sorteggiate il 1° settembre 1971. — **Eternit, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni 5,50 % 1964-1981 sorteggiate il 31 agosto 1971. — **Emidio di Nola, società per azioni, in Gragnano (Napoli):** Obbligazioni sorteggiate il 1° settembre 1971. — **Comune di Napoli - IV Direzione - Ragioneria e finanza:** Obbligazioni del debito unificato « Città di Napoli » rimborsabili dal 1° luglio 1971 (180ª estrazione). — **Comune di Napoli - IV Direzione - Ragioneria e finanza:** Buoni a premio « Città di Napoli » sorteggiati il 1° luglio 1971 e rimborsabili dal 1° agosto 1971 (81ª estrazione). — **Ditta Antonio Carcano, società per azioni, in Mandello del Lario (Como):** Obbligazioni sorteggiate il 14 settembre 1971.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1971, n. **781.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS. del mare, nel comune di Castel Volturno.

N. 781. Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Capua in data 1° luglio 1967, integrato con due dichiarazioni di pari data e con altro decreto 8 novembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS. del mare, in villaggio Coppola Pinetamare del comune di Castel Volturno (Caserta).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 105. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1971, n. **782.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della parrocchia di S. Giusto M. dal capitolo cattedrale di Trieste.

N. 782. Decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Trieste in data 1° agosto 1967, integrato con altro decreto del 1° aprile 1968 e con dichiarazioni del 9 e 15 ottobre 1968, relativo alla separazione della parrocchia di S. Giusto M. dal capitolo cattedrale di Trieste.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 104. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1971, n. **783.**

Estinzione dell'opera pia « Verrini », con sede in Sassetta.

N. 783. Decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'opera pia « Verrini », con sede in Sassetta (Livorno), viene dichiarata estinta ed il residuo patrimonio devoluto al locale ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 107. — PASQUALUCCI

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1971.

Sostituzione di un membro effettivo e di un membro supplente del Comitato previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1960, n. 970.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1960, n. 970, concernente il regolamento di esecuzione della legge 1° agosto 1959, n. 703;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 18 settembre 1968, concernente la ricostituzione del comitato consultivo previsto dall'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

Viste le lettere n. 69038 del 3 ottobre 1970 e n. 20540 del 7 aprile 1971, rispettivamente dei Ministeri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, con le quali vengono designati, in qualità di membro effettivo, in sostituzione del dott. Ludovico Nuvoloni, il direttore generale prof. Gastone Miconi del Ministero del tesoro ed in qualità di membro supplente, in sostituzione del dottor Giovanni Polito, l'ispettore generale dott. Renato Veneri del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Considerata l'opportunità di provvedere alle cennate sostituzioni richieste dai competenti Ministeri;

Decreta:

In seno al comitato consultivo previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1960, n. 970, vengono disposte le seguenti sostituzioni:

il direttore generale prof. Gastone Miconi, membro effettivo, in rappresentanza del Ministero del tesoro, in sostituzione del dott. Ludovico Nuvoloni;

l'ispettore generale dott. Renato Veneri, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in sostituzione del dott. Giovanni Polito.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 aprile 1971

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1971
Registro n. 2 *Commercio estero, foglio n.* 123

(8348)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1971.

Revoca dei decreti ministeriali 1° settembre 1967 e 19 maggio 1969, concernenti l'approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore generale.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dall'art. 5 della legge 6 agosto 1967, n. 765;

Visti i decreti ministeriali 1° settembre 1967, n. 2577 e 19 maggio 1969, n. 2107, con i quali sono stati

determinati i comuni per i quali l'approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore generale viene disposta con decreto di questo Ministero;

Considerato che — al fine di agevolare nell'attuale situazione congiunturale la ripresa dell'attività edilizia — si rende indispensabile accelerare al massimo le procedure dei predetti strumenti attuativi dei piani regolatori generali;

che, in relazione a tale esigenza, appare opportuno procedere alla revoca dei citati decreti ministeriali;

Decreta:

I decreti ministeriali 1° settembre 1967, n. 2577 e 19 maggio 1969, n. 2107, di cui alle premesse, sono revocati.

Roma, addì 5 giugno 1971

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

(8463)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1971.
Decreto di revoca dei decreti ministeriali 1° settembre 1967 e 24 agosto 1970, in materia di regolamenti edilizi comunali.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 36 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dall'art. 12 della legge 6 agosto 1967, n. 765;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1967, n. 5840, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 27 settembre 1967, con il quale è stato disposto che i regolamenti edilizi dei comuni, inclusi nel primo e secondo elenco di quelli obbligati, ai sensi dell'art. 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, alla formazione del piano regolatore generale del proprio territorio, debbono essere approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici ai sensi del secondo comma del citato art. 36;

Visto il decreto ministeriale 24 agosto 1970, n. 890, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 19 settembre 1970, con il quale è stato disposto che i regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione dei comuni, specificati in detto decreto e facenti parte del piano consortile delle zone destinate all'edilizia economica e popolare predisposto dal consorzio comunale milanese, debbano essere approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, ai sensi del secondo comma del citato art. 36;

Considerato che, al fine di agevolare, nell'attuale situazione congiunturale, la ripresa dell'attività edilizia, si rende indispensabile accelerare al massimo le procedure di approvazione dei predetti strumenti urbanistico-edilizi;

che, in relazione a tale esigenza, appare opportuno procedere alla revoca dei succitati decreti;

Decreta:

I decreti ministeriali 1° settembre 1967, n. 5840 e 24 agosto 1970, n. 890, di cui alle premesse, sono revocati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1971

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

(8465)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1971.
Revoca dei decreti ministeriali 1° settembre 1967 e 19 maggio 1969, concernenti il rilascio del nulla-osta previsto dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti i decreti ministeriali 1° settembre 1967, n. 5839 e 19 maggio 1969, n. 2109, con i quali sono stati determinati i comuni per i quali il nulla-osta previsto dall'art. 28, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, viene rilasciato con decreto di questo Ministero di concerto con quello della pubblica istruzione;

Considerato che — al fine di agevolare, nell'attuale situazione congiunturale, la ripresa dell'attività edilizia — si rende indispensabile accelerare al massimo le procedure di approvazione degli strumenti attuativi dei piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione;

che, in relazione a tale esigenza, appare opportuno procedere alla revoca dei succitati decreti ministeriali;

Decreta:

I decreti ministeriali 1° settembre 1967, n. 5839 e 19 maggio 1969, n. 2109, di cui alle premesse, sono revocati.

Roma, addì 5 giugno 1971

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

(8464)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1971.

Costituzione delle « riserve naturali integrali » « Rovine di Circe », « Piscina della Gattuccia » e « Lestra della Coscia », in provincia di Latina.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Visto il regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, relativo allo statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Tenute presenti le norme e le direttive in materia di protezione della natura ed in particolare della esistenza di tipici biotopi da conservare, contenute nello art. 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e nell'art. 25 del decreto ministeriale 20 giugno 1967;

Premesso che l'Azienda di Stato per le foreste demaniali ha perseguito sin dalla sua istituzione un programma conservativo delle foreste demaniali, anche di nuova acquisizione e formazione, estendendo nella prassi lo spirito dell'art. 116 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e comprendendo nel significato della norma i fini più generali di protezione della natura;

Considerato che il problema della difesa della natura interessa e sensibilizza sempre più la pubblica opinione a livello nazionale ed internazionale, tanto da aver sollecitato la istituzione di un apposito comitato di orientamento dei problemi dell'ecologia, su iniziativa della Presidenza del Senato, per l'informazione scientifica ai due rami del Parlamento italiano;

Tenuto conto delle osservazioni e delle proposte recentemente avanzate, su incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai titolari dei vari dicasteri responsabili, circa i futuri indirizzi in materia di assestamento ecologico e di tutela naturalistica;

Considerato che per l'incremento ed il miglioramento dell'economia della natura e dei suoi equilibri è indispensabile conoscere la naturale evoluzione delle varie formazioni esistenti, di qualsiasi tipo esse siano, nella varietà degli ambienti e che detta evoluzione può attuarsi indisturbata in zone di riserva naturale, come concepite dagli enti internazionali che si interessano della salvaguardia della natura e secondo i concetti fondamentali propugnati dall'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UINC);

Visto che a tali fini sono stati individuati nell'ambito delle foreste demaniali territori da tempo particolarmente protetti, che conviene mantenere intatti per le loro caratteristiche e peculiarità, decretandone formalmente la loro destinazione e conservazione;

Accertato che nella foresta di Sabaudia, di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, situata in provincia di Latina, comune di Sabaudia, entro il Parco nazionale del Circeo, esistono fra le altre, le località denominate: « Rovine di Circe », « Piscina della Gattuccia » e « Lestra della Coscia », che rispondono ai requisiti richiesti e che si distinguono per le seguenti peculiari caratteristiche:

« *Rovine di Circe* », di ha. 46 iscritti alla sezione 46 della carta silografica, scala al 20.000 della foresta di Sabaudia; formazione predominante di *pinus pinea*, con gruppi di vegetazione primitiva a *quercus ilex* e *quercus subern* ecc. e con relitti di *quercus peduncolata*, tipici dell'antica vegetazione mesoigrofila. Il territorio si caratterizza anche per taluni aspetti d'interesse archeologico (rovine del palazzo Domiziano e ruderi del periodo imperiale romano).

« *Piscina della Gattuccia* », di ha. 46 iscritti alla sezione 18, part. *a*/*p*, della carta silografica, scala al 20.000 della foresta di Sabaudia; tipico esempio di foresta mesofila planiziaria, con predominanza di *quercus cerris* e *quercus farnetto*, con sporadiche farnie (*quercus peduncolata*) e ricchissimo sottobosco di orniello e carpino nero.

« *Lestra della Coscia* », di ha. 42 iscritti alla sezione 4, part. *c*, *d* ed *e* della carta silografica, scala al 20.000 della foresta di Sabaudia; tipo di foresta planiziaria di tipo meso-xerofilo, con caratteri peraltro più steppici, ove la vegetazione cespugliosa ad erica e mirto è interrotta da radure (lestre) ricchissime di vegetazione erbacea. Altissimo interesse sperimentale presenta un'area ricoperta da una piantagione di *eucaliptus grandis*, di 30 anni, di dimensioni colossali;

Tenuto presente che, a seguito di indagini territoriali eseguite dalla commissione per la conservazione della natura e sue risorse del Consiglio nazionale delle ricerche e della Società botanica, nonchè nel rapporto al programma economico nazionale 1971-1975 (Progetto 80), le suddette zone, per il loro preminente interesse nazionale, rientrano nei territori segnalati negli elenchi dei biotopi meritevoli di conservazione e di protezione;

Rilevato che le zone, destinate anche a rappresentare ed a tutelare paesaggi di particolare valore estetico, sono state illustrate in alcuni studi scientifici botanici e forestali, come pure in altre sedi;

Vista la proposta a tal fine formulata dal consiglio d'amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali con apposito atto deliberativo;

Decreta:

Art. 1.

Le località « Rovine di Circe », « Piscina della Gattuccia » e « Lestra della Coscia », già indicate nelle premesse, situate nella foresta di Sabaudia, in provincia di Latina, entro il Parco nazionale del Circeo, esattamente individuate nella planimetria al 20.000 allegata al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale, vengono costituite in « riserve naturali integrali ».

Art. 2.

Entro il perimetro delle riserve, è consentito l'accesso esclusivamente per ragioni di studio, per fini educativi, per compiti amministrativi e di vigilanza, restando vietata qualsiasi altra attività antropica.

Art. 3.

Alla tutela e gestione delle riserve sopra descritte, provvederà, in virtù del preminente interesse nazionale delle riserve naturali, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, con i fondi del proprio bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1971

Il Ministro: NATALI

DALLA CARTA SILOGRAFICA DELL'A.S.F.D. SCALA 1:20.000
F. D. SABAUDIA
R.N.I. ROVINE DI CIRCE
45
44
46
LAGO DI SABAUDIA
STRADA LITORANEA
MARE TIRRENO
FOSSO DEGLI INFANGONI
FOSSO FONTANA DELLE ROSE
LIMITE DI SEZIONE
LIMITE DI FORESTA E PARCO NAZ.
LIMITE DI RISERVA

DALLA CARTA SILOGRAFICA DELL A.S F.D. SCALA 1:20.000

F.D. SABAUDIA

4 R.N.I. LESTRA DELLA COSCIA
18 R.N.I. PISCINA DELLA GATTUCCIA

(8277)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1971.

Nomina del presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, per la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 9 novembre 1953, con il quale il comm. Ferdinando Micara fu nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo;

Considerato che il comm. Ferdinando Micara ha rassegnato le dimissioni dalla carica ed occorre provvedere alla sua sostituzione;

Considerata l'opportunità di provvedere ad un completo rinnovamento degli organi amministrativi della predetta camera, dato il lungo periodo trascorso dalla loro nomina ed in relazione ai mutamenti verificatisi, in tale periodo, nella situazione economica della provincia di Viterbo;

Decreta:

Art. 1.

Sono accolte le dimissioni del comm. Ferdinando Micara dalla carica di presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo.

Art. 2.

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo è sciolta.

Art. 3.

Il geom. Onio Della Porta è nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo, in sostituzione del comm. Ferdinando Micara.

Art. 4.

Il prefetto di Viterbo, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, e della legge 12 luglio 1951, n. 560, disporrà i provvedimenti necessari alla ricostituzione di detta giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1971

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

(8530)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1971.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dello ente autonomo « Fiera campionaria nazionale Friuli-Venezia Giulia », con sede in Pordenone.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 22 settembre 1963, n. 1518, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », con sede in Pordenone, e ne è stato approvato lo statuto e 30 maggio 1966, n. 547, che ha modificato l'art. 9 dello statuto stesso;

Visto il proprio decreto 17 giugno 1970, riguardante la nomina per quattro esercizi finanziari, del consiglio di amministrazione dell'ente;

Vista la deliberazione n. 304 prot. n. 21116 in data 7 maggio 1971 con la quale il comune di Pordenone ha designato il cav. Achille Bianchettin, quale proprio rappresentante in seno al predetto consiglio, in sostituzione del cav. Angelo Bottos deceduto;

Decreta:

Il cav. Achille Bianchettin è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », con sede in Pordenone, in rappresentanza del comune di Pordenone, in sostituzione del cav Angelo Bottos.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 settembre 1971

Il Ministro: GAVA

(8346)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1971.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili dei lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto della provincia di Modena ai fini della applicazione dei contributi dovuti all'assicurazione per invalidità, vecchiaia e i superstiti.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi:

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate per provincia o per zona nonchè per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Modena, le classi iniziali di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono determinate come segue:

Facchinaggio generico	3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili;
Accompagnatori di bestiame	4ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 46.000 mensili;
Trasporto di persone: tassisti	3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili;
Trasporto di merci per conto terzi: autotrasportatori	3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8377)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Avellino si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Avellino.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 maggio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8435)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di semiconduttori e circuiti integrati operanti in provincia di Catania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di semiconduttori e circuiti integrati operanti in provincia di Catania si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di semiconduttori e circuiti integrati operanti in provincia di Catania.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 26 aprile 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8433)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Coppo, stabilimenti di Regina Margherita e Rovereto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Coppo, stabilimenti di Regina Margherita (Torino) e Rovereto (Trento) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Coppo, stabilimenti di Regina Margherita (Torino) e Rovereto (Trento).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'8 febbraio 1971 per gli operai dipendenti dallo stabilimento di Regina Margherita (Torino) e dal 1° marzo 1971 per gli operai dipendenti dallo stabilimento di Rovereto (Trento), e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8440)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Maglificio B.B. ANRY S.a.s. di Bordignon Agostino e C. di Biancade di Roncade.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Maglificio B.B. ANRY S.a.s. di Bordignon Agostino e C. di Biancade di Roncade (Treviso) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Maglificio B.B. ANRY S.a.s. di Bordignon Agostino e C. di Biancade di Roncade (Treviso).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 28 dicembre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8436)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1971.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta INFIN S.a.s. di Dequarti & C. ora S.E.I.M.A.R.T. di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 29 gennaio 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta INFIN

S.a.s. di Dequarti & C. ora S.E.I.M.A.R.T. di Torino, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1971, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 29 gennaio 1971 in favore degli operai dipendenti dalla ditta INFIN S.a.s. di Dequarti & C. ora S.E.I.M.A.R.T. di Torino;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta INFIN S.a.s. di Dequarti & C. ora S.E.I.M.A.R.T. di Torino;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 29 gennaio 1971 a favore degli operai dipendenti dalla ditta INFIN S.a.s. di Dequarti & C. ora S.E.I.M.A.R.T. di Torino, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 10 marzo 1971, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8432)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali esercenti la tessitura della seta operanti nella provincia di Treviso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali esercenti la tessitura della seta operanti nella provincia di Treviso si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali esercenti la tessitura della seta operanti nella provincia di Treviso.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 22 febbraio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8437)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di componenti elettroacustici e resistori operanti in provincia di Varese e Ancona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di componenti elettroacustici e resistori operanti in provincia di Varese e Ancona si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di componenti elettroacustici e resistori operanti in provincia di Varese e Ancona.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 marzo 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8438)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1971.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta E. Crumiere S.p.a. Torino, stabilimento di Villar Pellice.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta E. Crumiere S.p.a. Torino, stabilimento di Villar Pellice (Torino) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta E. Crumiere S.p.a. Torino, stabilimento di Villar Pellice (Torino).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° marzo 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8439)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL PIEMONTE

Approvazione del piano di zona della « Zona Borsalino » del comune di Alessandria

Con decreto provveditoriale n. 26722/urb. in data 7 luglio 1971 è stato approvato, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, il piano di zona da destinarsi all'edilizia economica e popolare della « Zona Borsalino » del comune di Alessandria.

Il piano di zona di cui si tratta non ha dato luogo ad opposizioni da parte di enti e di privati.

Il decreto di approvazione, unitamente agli atti di progetto, sarà depositato nella segreteria comunale a libera visione del pubblico.

Il sindaco curerà la notifica, a ciascun proprietario degli immobili compresi nel piano, dell'eseguito deposito entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8319)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifiche apportate a precedenti decreti di concessione di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 18 *giugno* 1971
registrato alla Corte dei conti, addì 6 *agosto* 1971
registro n. 35 *Difesa, foglio n.* 76

I seguenti decreti relativi a concessioni di decorazioni al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Regio decreto 10 aprile 1942, registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 1942, registro n. 20 Guerra, foglio n. 95 (B.U. 1942, disp. 67, pagina 4735):

Borghese Nicolò, di Nunzio e di Cigna Teresa, da Bubera (Messina), sottotenente 3° reggimento fanteria. Il luogo di nascita è Butera (Messina).

Regio decreto 3 giugno 1926, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1926, registro n. 11 Guerra, foglio n. 21 (B.U. 1926, disp. 32, pagina 2058):

Mathien Italo, da Schiavi di Abruzzo (Chieti), sottotenente 4° reggimento alpini. Il cognome è: Mathieu.

Regio decreto 30 novembre 1919, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1919, registro n. 155 Guerra, foglio n. 147 (B.U. 1919, disp. 118, pagina 6999):

Pizzuti Filippo, da Ceccano, soldato 139° reggimento fanteria. Il nome è: Felice, Filippo.

Regio decreto 8 giugno 1942, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1942, registro n. 25 Guerra, foglio n. 103 (B.U. 1942, disp. 72, pagina 5208):

Telan Eugenio, di Francesco e di Miotto Elisabetta, da Prata di Pordenone, fante 50° reggimento fanteria. Il cognome è: Tellan.

(8317)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Alghero ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1971 il comune di Alghero (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 24.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8397)

Autorizzazione al comune di Oristano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1971 il comune di Oristano (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 34.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8398)

Autorizzazione al comune di Casteltermini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1971 il comune di Casteltermini (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 235.397.480 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8399)

Autorizzazione al comune di Porto Empedocle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1971 il comune di Porto Empedocle (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 395.007.790 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8400)

Autorizzazione al comune di Santa Elisabetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1971 il comune di Santa Elisabetta (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8475)

Autorizzazione al comune di Burgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1971 il comune di Burgio (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.028.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8476)

Autorizzazione al comune di Rovereto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1971 il comune di Rovereto (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 69.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51..

(8401)

Autorizzazione al comune di Prizzi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1971 il comune di Prizzi (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 49.106.849 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8477)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Urbino ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Pesaro n. 8236 in data 5 luglio 1971 l'Università di Urbino è stata autorizzata ad acquistare un appezzamento di terreno sito in Urbino, zona dei Cappuccini, distinto al catasto terreni al foglio n. 162, n. 28, di mq. 3672 al prezzo di L. 11.000.000.

(8244)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1971, registro n. 30 Pubblica istruzione, foglio n. 371, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dalla prof.ssa Grimaldi Giuseppina avverso mancato conferimento di una supplenza per l'anno scolastico 1967-68 presso il liceo scientifico «Mercalli» di Napoli per le materie di italiano e latino.

(8236)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1971, registro n. 42 Finanze, foglio n. 235, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto il 15 novembre 1968 dalla ditta Pastificio STIPA di Terlizzi (Bari), avverso le determinazioni ministeriali n. 197/7197 del 2 maggio 1968, n. 335/7335 e n. 336/7336 del 26 settembre 1968 dei Ministri per le finanze *pro tempore*, con le quali tre partite di pasta alimentare di frumento, esportate all'estero, vennero classificate come «Pasta alimentare di frumento con contenuto in ceneri inferiore allo 0,65 % (zero virgola sessantacinque per cento) sul secco» per la determinazione n. 197/7197 e come «Pasta alimentare di frumento con contenuto in ceneri superiore allo 0,85 % (zero virgola ottantacinque per cento) sul secco» per le determinazioni numeri 335/7335 e 336/7336 e non ammesse al beneficio del reintegro previsto dalla legge 9 ottobre 1964, n. 948.

(8322)

PREFETTURA DI TRIESTE

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 464 Pola di data 25 marzo 1933, con il quale il cognome del sig. Zerial Giuseppe, nato a Capodistria il 28 dicembre 1887, venne ridotto in forma italiana di «Zeriali», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Domenica Giursi ed ai figli Giordano, Irene e Giuseppe;

Vista la domanda, di data 22 giugno 1971, corredata della prescritta documentazione, del figlio del sig. Giordano Zeriali, sig. Aurelio Zeriali, nato ad Isola d'Istria il 17 dicembre 1945, residente a Trieste, viale dei Campi Elisi n. 40, con la quale chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di «Zerial» posseduto dal padre prima della emanazione del nominato decreto;

Visti gli atti ed i documenti, e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di Zeriali è restituito nella forma originaria di «Zerial», nei confronti dell'istante Aurelio Zeriali.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato ed alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 1° settembre 1971

Il prefetto: CAPPELLINI

(8281)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice del concorso a trentadue posti di sperimentatore negli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale in data 20 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1971, registro n. 7, foglio n. 3, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a trentadue posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva;

Visto il decreto ministeriale di pari data con il quale si è provveduto alla sostituzione del prof. Ghisleni con il professore Raffaele Barbieri;

Considerato che il prof. Raffaele Barbieri si trova nella impossibilità di partecipare ai lavori della commissione successivamente all'8 luglio 1971;

Decreta:

In sostituzione del prof. Raffaele Barbieri è nominato componente della commissione esaminatrice del concorso a trentadue posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, il prof. Arnaldo Duranti, incaricato di allevamento vegetale nell'Università di Napoli.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 luglio 1971

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *agosto* 1971
Registro n. 12, *foglio n.* 380

(8235)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso per esami a novantacinque posti di coadiutore meccanografo in prova

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1971, registro n. 21, foglio n. 328, con il quale è stato bandito un concorso per esami a novantacinque posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo impiegatizio di carriera esecutiva dei coadiutori meccanografi della Difesa;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per esami a novantacinque posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo impiegatizio di carriera esecutiva dei coadiutori meccanografi della Difesa, indetto con decreto ministeriale 23 marzo 1971, è così composta:

Ispett. gen. Selvaggi dott. Michele, presidente;
Dirett. di divis. Faina dott. Franco, membro ordinario;
Dirett. di divis. De Petra dott. Guido, membro ordinario;
Dirett. di sez. Simoncioni dott. Giancarlo, membro ordinario;
Dirett. di sez. Velardi dott. Giovanni, membro ordinario;
Colonn. f.s.p.e. Testaverde Americo, membro aggiunto per le prove riguardanti la funzione e gli scopi dei centri meccanografici ed elettronici, nonchè le tecniche di impiego delle macchine perforatrici e verificatrici;
Dirett. di sez. Tortora dott. Armando, segretario.

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario dell'anzidetta commissione verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 maggio 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1971
Registro n. 40, *foglio n.* 294

(8233)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1064 del 17 maggio 1971, con il quale venivano assegnate le sedi ai vincitori delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1968;

Considerato che a seguito di rinuncia dell'avente diritto, si è resa vacante la condotta medica del capoluogo di Radicondoli;

Ritenuta la necessità di procedere all'assegnazione della suddetta condotta al candidato che segue nella graduatoria di merito degli idonei, approvata con proprio decreto n. 1063 del 17 maggio 1971;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Nunzio D'Agnelli è dichiarato vincitore della condotta medica di Radicondoli, capoluogo.

Il sindaco di Radicondoli è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi di quest'ufficio e del comune interessato.

Siena, addì 30 agosto 1971

Il medico provinciale f.f.: BARSINI

(8221)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4642 in data 18 aprile 1970, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per posti a condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1969;

Visto il proprio decreto n. 2537 in data 31 maggio 1971, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Considerato che i vincitori delle condotte mediche di Casale Monferrato e Pozzolo Formigaro hanno rinunziato alle condotte loro assegnate;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione delle sedi stesse ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Spinoglio Eugenio: Casale Monferrato (1ª condotta medica, centro urbano);

2) Bono Ireo: Pozzolo Formigaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia, sul Bollettino atti ufficiali della prefettura, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 3 settembre 1971

Il medico provinciale: SIRCANA

(8294)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 13 luglio 1971, n. 9.

Nuove provvidenze a favore dei piccoli risparmiatori ai sensi della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 27 *luglio* 1971)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per provvedere alla concessione di contributi, ai sensi della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, denominata in seguito legge provinciale, è autorizzato il limite di impegno di lire 300 milioni per l'anno finanziario 1971. Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi saranno stanziate nello stato di previsione della provincia autonoma. Alla copertura dell'onere per l'esercizio finanziario 1971 si provvede con la quota devoluta alla Provincia autonoma a norma dell'art. 8, ultimo comma, della legge statale 1° giugno 1971, n. 291, il cui importo è previsto in misura non inferiore a lire 150.000.000, e, per la parte non coperta da tale quota, ossia per lire 150.000.000 con la corrispondente riduzione del cap. 1320 dello stato di previsione 1971 della Provincia.

Art. 2.

Il contributo annuo costante di cui all'art. 6 della legge provinciale è stabilito nel 3 per cento, ferma restando la facoltà dell'aumento fino al 6 % per mutui in cartelle fondiarie.

Le condizioni relative alla concessione ed erogazione dei mutui sono disciplinate da apposite convenzioni da stipularsi dal Presidente della Giunta provinciale con gli istituti ed enti di cui all'art. 1 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, previa intesa con il Ministero del tesoro, sulla misura del limite alla concessione di mutui a lungo termine, per consentire l'attuazione del programma di edilizia convenzionata di cui alla presente legge. Per il collocamento delle cartelle dell'istituto regionale di credito fondiario, la Provincia promuove la costituzione di un consorzio fra istituti ed enti disposti a partecipare all'attuazione del relativo piano mediante la stipulazione di una convenzione che assicuri parità di condizioni e continuità nella somministrazione dei mutui.

Art. 3.

Il limite di reddito di cui all'art. 2, lettera *d*), della legge provinciale è elevato da lire 2.500.000 a lire 3.000.000.

L'importo dei singoli mutui di cui all'art. 6 della legge provinciale non può superare la somma di lire 9 milioni per abitazione.

La Giunta provinciale stabilirà con regolamento di esecuzione della presente legge, con riferimento alle situazioni locali, il prezzo massimo, per metro quadrato o per metro cubo, degli alloggi da acquistare o da costruire con i benefici delle agevolazioni provinciali, nonchè l'incidenza massima del costo delle aree.

Art. 4.

Della somma disponibile per l'erogazione di contributi può con deliberazione della Giunta provinciale essere riservata una quota per i richiedenti ammessi al contributo ai sensi delle leggi provinciali 25 novembre 1965, n. 15, e 25 maggio 1968, n. 8, per i quali non è stato assegnato il contributo statale, ivi previsto.

Della rimanente somma disponibile per l'erogazione di contributi due terzi sono riservati a coloro che, avendo i requisiti richiesti, intendono, riuniti in cooperative, sia a proprietà indivisa che a proprietà individuale, costruire le abitazioni.

Con deliberazione della giunta provinciale può essere riservata una quota per emigrati all'estero già residenti in provincia prima dell'emigrazione o loro coniugi non legalmente separati, i quali si impegnano a ristabilire la loro residenza nella provincia entro tre anni dall'ammissione al contributo. In tal caso non si applica la causa di esclusione di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 della legge provinciale e, qualora il rientro non si verifichi entro il termine stabilito, si applica la sanzione della decadenza dalle agevolazioni, stabilita al primo comma dell'art. 3 della legge provinciale.

Art. 5.

Le domande per la concessione di mutui ai sensi della presente legge devono essere presentate all'ufficio provinciale per l'edilizia popolare entro il 31 agosto 1971.

Coloro ai quali è stato comunicato, in base alla domanda presentata ai sensi della legge provinciale 25 maggio 1968, n. 8, l'inclusione in graduatoria a condizione di integrazione della quota assegnata alla Provincia e che, avendo confermato, entro il termine di cui al primo comma tale domanda, risultino utilmente compresi nella graduatoria che sarà formata in base alla presente legge, tenendo conto delle condizioni di abitabilità al 30 giugno 1968, saranno ammessi ai relativi benefici anche se la costruzione dell'abitazione risulti già ultimata o l'acquisto della abitazione già perfezionato.

Art. 6.

Entro dieci giorni dalla comunicazione di ammissione a contributo ai sensi della presente legge, le cooperative edilizie devono, qualora non dimostrino la disponibilità di terreno edificabile ai sensi delle norme urbanistiche vigenti in provincia, chiedere al comune in cui i soci abbiano o la residenza o il posto di lavoro, l'assegnazione della necessaria area fabbricabile.

Entro il termine di trenta giorni dalla domanda il consiglio comunale procede con deliberazione all'assegnazione del terreno nell'ambito delle zone riservate all'edilizia economica e popolare dallo strumento urbanistico, purchè adottato e trasmesso per l'approvazione. Con la stessa deliberazione sono precisati, ove occorra, anche in variante allo strumento urbanistico approvato od adottato, i limiti di altezza e di distanza fra i fabbricati e dai confini. La deliberazione del consiglio comunale costituisce richiesta di espropriazione: essa è sottoposta all'approvazione della Giunta provinciale, sentita la commissione urbanistica provinciale. L'approvazione da parte della Giunta provinciale comporta l'applicazione delle norme in vigore per l'attuazione dei piani di zona ed il sindaco è obbligato a rilasciare la licenza edilizia. Qualora il consiglio comunale non provveda entro il termine stabilito ad esso si sostituisce la Giunta provinciale.

Le cooperative edilizie ammesse ai benefici della presente legge dovranno depositare entro 60 giorni dall'avvenuta assegnazione dell'area, a pena di decadenza, l'indennità di espropriazione determinata dal Presidente della Giunta provinciale. L'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria a carico delle cooperative è affidata alle stesse a termini di apposita convenzione da stipularsi all'atto del rilascio della licenza edilizia.

Per la contemporanea acquisizione delle aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria che non vengono cedute in proprietà alle cooperative edilizie, i comuni devono inoltrare domanda di mutuo alla Giunta provinciale entro dieci giorni dalla data della propria deliberazione di cui al secondo comma. I mutui sono erogati con decreto del Presidente della Giunta provinciale a norma del terzo comma dell'art. 3 della legge provinciale 22 luglio 1968, n. 14, e devono essere rimborsati entro 16 anni.

Per la concessione di mutui di cui al comma precedente è autorizzata per l'esercizio finanziario 1971 la spesa di lire 100 milioni. Il predetto importo alimenta il fondo di rotazione per l'acquisizione di aree per l'edilizia economica e popolare ai sensi della legge provinciale 22 luglio 1968, n. 14, di cui al cap. 1060 del bilancio di previsione della Provincia per il corrente esercizio. All'onere di lire 100.000.000 si fa fronte mediante riduzione di pari importo del cap. 1320 del bilancio provinciale 1971.

La procedura stabilita ai commi precedenti si applica pure alle localizzazioni di cui ai punti 1) e 3) dell'art. 15 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, deliberata dal comitato provinciale programma decennale case lavoratori, nonchè per l'attuazione da parte dell'Istituto autonomo case popolari dei programmi approvati dalla Giunta provinciale.

Art. 7.

Il terzo comma dell'art. 5 della legge provinciale 6 agosto 1963, n. 9, ed il quarto comma dell'art. 11 della legge provinciale 22 luglio 1968, n. 14, sono sostituiti dal seguente:

« A partire dal 1° gennaio 1971 la Provincia autonoma concorre nella spesa per la formazione dei piani regolatori, dei programmi di fabbricazione, dei piani particolareggiati, dei piani di zona per l'edilizia popolare e dei piani di risanamento non compresi in programmi di risanamento finanziati con il concorso della Provincia, nella misura del 60 % per il piano regolatore, del 50 % per il programma di fabbricazione e del 40 % per i sopraelencati piani di attuazione degli strumenti urbanistici primari. La misura del concorso può essere portata fino al 70 % nel caso di comuni che abbiano bilancio deficitario pareggiato con l'assunzione di mutui autorizzati a norma dell'art. 4 della legge regionale 31 ottobre 1964, n. 34. I limiti massimi della spesa ammissibile a contributo relativa alle diverse caratteristiche dei comuni e degli strumenti urbanistici sono stabiliti con decreto del Presidente della Giunta provinciale previa deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 8.

I piani particolareggiati, i piani di zona per l'edilizia popolare ed economica ed i piani di risanamento non compresi in programmi di risanamento finanziati con il concorso della Provincia vengono approvati dalla Giunta provinciale, sentita la commissione urbanistica provinciale.

Art. 9.

Gli stanziamenti disposti dai precedenti articoli non impegnati nell'esercizio di competenza, possono essere conservati fra i residui ed utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 10.

Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1971 sono introdotte le seguenti variazioni:

TABELLA *A* - ENTRATE

Capitolo di nuova istituzione:

TITOLO IV - *Categoria II*

Cap. 303 - Quota devoluta dallo Stato alla Provincia a norma dell'art. 8, ultimo comma, della legge 1° giugno 1971, n. 291	L.	150.000.000
Totale entrate . . .	L.	150.000.000

TABELLA *B* - USCITE

Capitoli in aumento:		
Cap. 1030 - Fondo per la concessione di contributi sui mutui per la costruzione di abitazioni popolari (legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modificazioni)	L.	300.000.000
Cap. 1060 - Fondo di rotazione per l'acquisizione di aree per l'edilizia economica e popolare (legge provinciale 22 luglio 1968, n. 14)	»	100.000.000
Totale capitoli in aumento . . .	L.	400.000.000
Capitolo in diminuzione:		
Cap. 1320 - Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi .	L.	250.000.000
Totale maggiore spesa . . .	L.	150.000.000

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(7830)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.